



COMUNE DI GAVI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Mameli n. 44 – 15066 GAVI – Tel. 0143.642712 – fax 0143.643280
Pec: segreteria sindaco@pec.comunegavi.it – segreteria sindaco@comunegavi.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CAPO 1° - GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione al D.M. 4 Marzo 1987, n°145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 07.03.1986 n°65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi, possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2 – TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo Nazionale di cui all' Art. 7 della L.18.04.1974, n°110, ha le seguenti caratteristiche:

- pistola a funzionamento semiautomatico di calibro e tipo disponibile nel catalogo nazionale armi.
- Il corpo può anche essere dotato di un massimo di due sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.

ART. 3 – NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

In relazione a dimissioni, pensionamenti, sospensioni dal servizio, trasferimenti, ecc. è possibile che nella cassaforte del Comando, sia detenuto un numero di armi maggiore al numero degli Agenti di Pubblica Sicurezza, in attesa di nuova assegnazione ad altro avente diritto.

Il Sindaco di GAVI denuncia, ai sensi dell'Art.38 del T.U. della Legge di PS., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, e comunica al Prefetto il numero massimo delle armi in dotazione.

CAPO II° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DELL'ARMA.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (art. 57 del c.p.p. e decreto di S.E. il Prefetto di AL) ed impiegati continuamente in attività d'istituto, svolgono servizio con armi.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

L'arma è assegnata solo successivamente al superamento del corso di primo addestramento di tiro e di maneggio.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con Decreto del Sindaco, ai sensi dell'Art.6 / 3° comma del D.M. 4.3.1987 n°145.

Del provvedimento d'assegnazione dell'arma è fatto menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre al seguito.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, su tutto il territorio del Comune di GAVI e dei Comuni ove gli addetti alla vigilanza prestino servizio di polizia municipale associato tramite convenzione intercomunale, nonché per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, anche fuori dal Comune di Servizio, e viceversa.

ART. 5 – MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.87 n°145 in tutti i casi d'impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma in fondina esterna. E' consentito il porto di caricatori di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 65/86, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio (art.6 / 1° comma lettera A, D.M. 145/87), l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 6 – SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agenti di PS., sono svolti di massima senza l'arma, tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti della Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 7 – SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO OD IN SUPPORTO.

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune di GAVI o dei Comuni associati per il servizio di polizia municipale, prestati per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o per particolari esigenze di servizio, sono effettuati di massima senz'arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 65/86, che un contingente effettui il servizio munito dell'arma.

In tal caso il Sindaco comunica al Prefetto ed al Sindaco territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III° - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI.

ART.8 – PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA.

L'arma è prelevata presso il consegnatario o la persona a sua volta delegata previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.4.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o delegato nei seguenti casi:

- quando sia scaduto il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualifica di PS;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposta la revoca con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a 10 giorni e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha la facoltà di depositare l'arma presso il Comune in luogo idoneo, in armadio blindato o in cassaforte.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, l'appartenente al Corpo che non abbia la residenza o il domicilio nel territorio del Comune o nella Provincia di Alessandria, può depositare l'arma alla fine del servizio giornaliero, presso la sede del Comune con le modalità precedentemente citate.

ART.9 – DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'addetto al Corpo al quale è stata consegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.18.

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
- 2) Evitare di depositare armi negli uffici, tranne che durante le momentanee interruzioni di servizio;
- 3) Nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori o di incapaci di intendere e di volere;
- 4) Evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed in efficienza;
- 6) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
- 8) Evitare in ogni caso di detenere l'arma al di fuori dell'orario di servizio nel proprio armadietto, od in altro luogo, avendo cura di depositarla nella specifica cassaforte.

ART.10 – CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite, sono custodite nella cassaforte posta nell'Ufficio del Comando di Polizia Municipale, così come le relative munizioni ed eventuali caricatori oltre a quello in dotazione all'arma. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'Ordine, della Sicurezza e della incolumità pubblica.

ART.11 – CONSEGnatARIO DELLE ARMI.

Il consegnatario delle armi è il Sindaco pro tempore del Comune di GAVI.

Lo stesso con specifica determinazione può demandare tale compito ad altro addetto, il quale sotto propria responsabilità, ne svolge le funzioni ed attribuzioni.

ART.12 – DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.

Le armi devono essere consegnate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono essere eseguite in luogo isolato.

CAPO IV° - ADDESTRAMENTO

ART.13 – ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di P.S., e con decreto di assegnazione dell'arma in via continuativa prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine si procede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di PS., al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art.1 della Legge 28.05.1981, nr.286.

E' facoltà del Sindaco di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Alessandria.

CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI

ART.14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/87 citato.

ART.15 – ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Alessandria ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 06/2023 del 28.04.2023, reso ai sensi degli articoli 49-147 bis del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:

FAVOREVOLE
Stefano VALERII

